



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Deliberazione n. 7 del 21 Novembre 2018**

**Modifiche alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009.**

**IL COMITATO NAZIONALE  
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo;

**Visto**, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale affida al Comitato nazionale la facoltà di regolamentare l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti del responsabile tecnico, individuati sulla base di idonei titoli di studio, dell'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e della formazione di cui all' articolo 13 dello stesso decreto;

**Vista** la propria deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009, recante i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di "gestione dei centri di raccolta" di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009;

**Vista** la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che ha abrogato la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999;

**Ritenuto**, a seguito delle suddette novità normative, di apportare le conseguenti modificazioni alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009;




## DELIBERA

### Articolo 1

1. L'articolo 1, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 è sostituito dal seguente: *“nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017”*.
2. Il punto 1.1 seconda alinea, dell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 è sostituito dal seguente: *“ i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell'insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell'attività di settore oggetto dell'insegnamento.”*

II SEGRETARIO  
Ing. Pierluigi Altomare



II PRESIDENTE  
dott. Eugenio Onori

